



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 22.05.1997

COM(97) 234 def.

97/0143 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria  
a favore della Bulgaria**

(presentata dalla Commissione)



# RELAZIONE

## 1. INTRODUZIONE

Dopo una lunga serie di contatti preliminari, nel corso di una riunione ad alto livello del gruppo consultivo del G-24 svoltasi a Bruxelles l'8 aprile ed organizzata congiuntamente dalla Banca Mondiale e dalla Commissione europea, la Bulgaria ha presentato alla Commissione una domanda di assistenza macrofinanziaria da parte della Comunità e del G-24. L'assistenza viene richiesta a sostegno del programma economico del governo che è alla base di un accordo di stand-by di 14 mesi autorizzato l'11 aprile dal Consiglio del Fondo monetario internazionale (FMI).

La riunione del Gruppo consultivo del G-24 si proponeva di riesaminare i risultati già ottenuti e le prospettive future del processo di stabilizzazione e di riforma avviato dalla Bulgaria al fine di reperire i finanziamenti esteri necessari a garantire un adeguato sostegno finanziario al programma del governo. Sulla scorta del consenso di principio del Consiglio, nel corso della riunione la Commissione ha annunciato la sua intenzione di proporre la concessione di assistenza macrofinanziaria comunitaria alla Bulgaria per un importo massimo di 250 milioni di ECU. Analoga disponibilità è stata manifestata da altri donatori bilaterali.

Le relazioni della Bulgaria con l'Unione europea sono disciplinate da un Accordo di associazione entrato in vigore il 1° febbraio 1995. Il 14 dicembre 1995, la Bulgaria ha presentato domanda di adesione all'Unione europea, attualmente al vaglio della Commissione.

Il Consiglio ha già approvato due altri prestiti macrofinanziari a favore della Bulgaria, entrambi nel quadro dei programmi di adeguamento economico sostenuti dall'FMI. Un primo prestito di 290 milioni di ECU è stato accordato nel 1991 ed è stato erogato in due rate nel 1991 e 1992. Il secondo prestito è stato invece autorizzato nell'ottobre del 1992. A seguito tuttavia dei numerosi ritardi che hanno caratterizzato l'attuazione delle nuove politiche del paese, la sua erogazione ha subito numerosi rinvii. La prima rata è stata erogata nel 1994; l'ultima solo nel 1996.

## 2. SITUAZIONE ECONOMICA E PROGRESSI A LIVELLO DI STABILIZZAZIONE E RIFORMA

La Bulgaria sta solo ora emergendo da gravi difficoltà economiche e sociali. Dopo il periodo di grave instabilità che ha caratterizzato il 1996 - quando il PIL è diminuito di più del 10% - e le prime settimane del 1997 - quando la popolazione ha sperimentato condizioni di iperinflazione - il paese è riuscito a ripristinare rapidamente un certo livello di stabilità economica e politica.

Il passaggio della Bulgaria all'economia di mercato si è dimostrato particolarmente doloroso. Il paese ha infatti avviato il processo di riforma economica partendo da condizioni eccezionalmente sfavorevoli. Fra le eredità lasciate dal vecchio sistema di pianificazione centrale vi era infatti anche un eccessivo sviluppo dell'industria pesante, fondato in parte su costi energetici artificialmente bassi e su una regolamentazione ambientale praticamente inesistente, a scapito di un settore

tradizionalmente competitivo quale quello agricolo, che era stato sistematicamente trascurato. Dal 1990, il paese ha anche risentito di gravi shock esterni:

- il crollo del commercio con i paesi del COMECON e soprattutto con l'URSS, dalla quale la Bulgaria dipendeva in modo particolare,
- la necessità di importare energia a prezzi di mercato in sostituzione delle forniture sovietiche a basso costo,
- l'impossibilità di accedere a crediti commerciali a seguito della moratoria unilaterale sui debiti esteri dichiarata nel marzo del 1990,
- l'impatto degli embarghi internazionali decretati nei confronti di Iraq e Serbia.

Nonostante le difficili premesse la Bulgaria si è mossa coraggiosamente, anche se tardivamente, sulla strada delle riforme economiche, liberalizzando i prezzi della maggior parte dei beni, riducendo drasticamente le sovvenzioni, introducendo un tasso di cambio fluttuante ed abolendo il monopolio di Stato sul commercio estero. Sono stati anche compiuti passi in avanti verso la creazione di una base giuridica per l'economia di mercato: buona parte del quadro giuridico era già in vigore a metà del 1992.

Le modifiche strutturali sono state in ogni caso lente. I progressi registrati inizialmente nella ristrutturazione delle imprese di Stato hanno subito una battuta d'arresto a seguito del venire meno del consenso politico e sociale intorno alla riforma. L'accordo raggiunto nel 1994 fra la Bulgaria e le banche commerciali creditrici in materia di riduzione del debito e di servizio del debito (DDSR) ha ricreato tuttavia un ambiente di fiducia e per due anni l'economia bulgara ha registrato risultati relativamente buoni. Il prodotto interno lordo è cresciuto in termini reali di circa l'1,8% nel 1994 e del 2,6% nel 1995. All'inizio del 1996 l'inflazione annuale era scesa sotto il 30%.

In assenza di una seria riforma strutturale, la ripresa macroeconomica non poggiava tuttavia su solide fondamenta. Nel secondo semestre del 1995 sono emersi i primi segnali dell'insostenibilità di tale ripresa: rallentamento della produzione industriale, indebolimento della bilancia dei pagamenti e crescente pressione sulla valuta nazionale nel mercato dei cambi all'inizio del 1996. I privati hanno perso fiducia nel sistema bancario, ritirando i risparmi e convertendoli in dollari. È iniziato un processo di vertiginoso deprezzamento del lev che è proseguito fino al febbraio di quest'anno, momento in cui la valuta nazionale aveva perso il 95% circa del suo valore rispetto all'aprile del 1996.

L'iperinflazione ha ridotto il valore reale dei salari e delle pensioni a livelli disastrosi: all'inizio del 1997, il salario mensile medio era inferiore ai 15 USD, mentre la pensione media non superava i 4 USD. Per far fronte a questa situazione disperata, l'Unione europea ha deciso di stanziare 20 milioni di ECU, nel quadro del programma PHARE, a favore di un programma speciale a sostegno del sistema di sicurezza sociale di base.

### **3. IL PROGRAMMA ECONOMICO A MEDIO TERMINE DELLA BULGARIA**

La gravissima crisi economica dell'inverno 1996/97 ha ricreato un clima di consenso a sostegno delle riforme di mercato. Il governo provvisorio, costituito in

attesa delle elezioni parlamentari del 19 aprile, è stato incaricato, in via eccezionale, di negoziare degli accordi con le istituzioni finanziarie internazionali ed altri finanziatori al fine di ottenere sostegno a favore di un programma di riforma economica.

Nel quadro del programma economico su cui si basa l'accordo con l'FMI, la Bulgaria si è impegnata ad adottare un accordo che prevede la costituzione, probabilmente nel giugno di quest'anno, di un Fondo di stabilizzazione della moneta. Questo provvedimento comporterà la definizione di un tasso di cambio fisso e una limitazione della quantità di moneta nazionale in circolazione a seguito dell'impegno della banca centrale di scambiare valuta nazionale contro valuta estera a detto tasso di cambio fisso. Il buon esito di questa politica dipende in misura cruciale dall'adesione del governo ad una politica responsabile in materia di finanza pubblica. Il programma prevede anche obiettivi ambiziosi a livello di rapida privatizzazione del settore imprenditoriale e bancario, di liberalizzazione dei prezzi e di riforma del settore agricolo. Questo ampio pacchetto di riforme strutturali dovrebbe ricevere il sostegno della Banca Mondiale mediante un "Financial and Enterprise Sector Adjustment Loan". Un ulteriore prestito della Banca Mondiale andrà a sostegno del processo di ristrutturazione dell'agricoltura e del miglioramento dell'assistenza sociale di base.

Il completamento del processo di privatizzazione delle imprese di Stato e delle banche è previsto per la fine del 1998. Inoltre, poiché la fiducia nella solidità del settore bancario è un altro dei punti chiave di un positivo funzionamento dell'accordo per la costituzione del Fondo di stabilizzazione della moneta, occorre procedere ad un graduale rafforzamento dei requisiti patrimoniali: le banche saranno pertanto tenute a soddisfare i requisiti di Basilea in questo campo entro la prima metà del 1998. Verranno anche incoraggiati gli investimenti nel settore bancario ed imprenditoriale.

L'attuazione del programma è iniziata con la liberalizzazione della maggior parte dei prezzi, ad eccezione di quelli relativi a cinque prodotti alimentari per i quali è stato in ogni caso definito un rigido massimale sulle sovvenzioni erogabili. Le autorità hanno aumentato drasticamente i prezzi di carburante e servizi pubblici, al fine di arginare le perdite delle imprese pubbliche in tali settori.

Nel settore agricolo, verrà accelerato il processo di restituzione dei terreni confiscati: misura che, insieme alla simultanea liberalizzazione dei prezzi ed al vasto processo di privatizzazione, dovrebbe consentire lo sviluppo di un mercato fondiario e la ripresa della produzione agricola. Lo sviluppo di un mercato dei fondi agricoli verrà anche incentivato da una riforma legislativa che favorirà la locazione di terreni e la costituzione di ipoteche sui terreni coltivati.

#### **4. ANDAMENTO DELLA BILANCIA DEI PAGAMENTI E FABBISOGNO DI FINANZIAMENTO**

Fin dai tempi dell'operazione DDSR, la Bulgaria ha sempre onorato in tempo le sue obbligazioni con l'estero.

Le prime stime provvisorie indicano per il 1996 un piccolo attivo della bilancia dei pagamenti di parte corrente che dovrebbe mantenersi nel 1997 e nel 1998. Le

difficoltà della bilancia dei pagamenti della Bulgaria riguardano principalmente le operazioni in conto capitale. Nel 1996 la profonda sfiducia nei confronti del settore bancario ha determinato una grossa fuoriuscita di capitali. Sebbene sia difficile che un fatto simile si ripeta, nei prossimi anni la Bulgaria dovrà comunque fare i conti con una fuoriuscita netta di capitali dovuta all'ammortamento del debito estero, che sarà solo in parte compensato dall'afflusso di investimenti esteri diretti. La Bulgaria non è attualmente in grado di reperire fondi sui mercati internazionali dei capitali. Questa difficoltà, unita all'esigenza di ricostituire le riserve valutarie della banca centrale, si traduce per il paese nella necessità di coprire mediante finanziamenti esterni circa 1,9 miliardi di USD per il 1997-98

L'11 aprile il Fondo monetario internazionale ha concesso alla Bulgaria un accordo di stand-by della durata di quattordici mesi dell'importo di 372 milioni di DSP (510 milioni di USD) e un prelievo di 107 milioni di DSP (148 milioni di USD) nell'ambito della componente cereali della Compensatory and Contingency Financing Facility a sostegno del suo programma di riforma. Si prevede inoltre che la Banca mondiale stanzi più di 250 milioni di USD attraverso due Financial and Enterprise Sector Adjustment Loans, un Agriculture Sector Adjustment Credit e fornisca inoltre sostegno alla riforma del sistema di sicurezza sociale. Altri 400 milioni di USD dovrebbero provenire dalle operazioni di privatizzazione. Tenuto conto di questa componente e degli altri contributi dell'FMI e della Banca Mondiale, rimarrebbero ancora da finanziare circa 550 milioni di USD per il periodo di attuazione del programma.

Se non riuscisse a far fronte a questo fabbisogno di finanziamento, la Bulgaria vedrebbe seriamente compromessa la possibilità di realizzare il programma di riforma strutturale e di onorare i suoi impegni finanziari esteri. Qualunque tentativo di rilanciare la riforma economica del paese morirebbe sul nascere e la posizione delle forze favorevoli alla riforma ne risulterebbe profondamente indebolita.

Affinché il programma abbia successo, occorre in primo luogo che le autorità nazionali si impegnino a perseguirlo in maniera rigorosa. Occorre però anche il sostegno della comunità internazionale e, in particolare, dell'Unione europea. È infatti importante ai fini della sua credibilità che l'Unione europea fornisca adeguato sostegno ad un paese associato che è anche un potenziale membro dell'Unione.

## **5. ULTERIORE ASSISTENZA MACROFINANZIARIA PROPOSTA E PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL PRESTITO**

La Commissione propone che la Comunità metta a disposizione della Bulgaria un prestito a sostegno della bilancia dei pagamenti dell'importo massimo di 250 milioni di ECU e della durata massima di 10 anni. La durata proposta del prestito è in linea con le prospettive a medio e lungo termine della bilancia dei pagamenti della Bulgaria che, secondo le previsioni, dovrà far fronte a rilevanti necessità di finanziamento nei prossimi anni.

L'assistenza verrebbe concessa nel quadro dell'attuale accordo di stand-by con l'FMI ed andrebbe ad integrare i fondi resi disponibili dalle istituzioni finanziarie internazionali e dai donatori bilaterali.

Il prestito comunitario verrebbe erogato in due quote subordinatamente ad un positivo perseguimento del programma economico concordato con l'FMI e a progressi nell'ambito delle riforme strutturali, inclusa l'osservanza di un certo numero di parametri economici che verrebbero concordati fra le autorità bulgare e la Commissione, di concerto con il comitato monetario. L'assistenza verrà accordata solo a condizione che la Bulgaria continui ad onorare tutti suoi attuali obblighi finanziari esterni.

Come per operazioni simili a favore di altri paesi partner, la Comunità si procurerebbe i fondi grazie all'assunzione sul mercato di prestiti garantiti dal bilancio generale. La Bulgaria contrarrebbe successivamente un prestito con la Comunità. Le operazioni di erogazione e assunzione del prestito saranno esattamente coincidenti ed escluderanno l'assunzione di qualsiasi rischio commerciale per la Comunità.

Secondo il meccanismo del Fondo di garanzia, la decisione di mettere a disposizione della Bulgaria un finanziamento fino a 250 milioni di ECU comporterebbe un accantonamento al Fondo di 37,5 milioni di ECU.

## **Proposta di**

### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

#### **relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Bulgaria**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione<sup>1</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>2</sup>,

considerando che la Commissione ha consultato il Comitato monetario prima di presentare la sua proposta;

considerando che la Bulgaria sta intraprendendo riforme economiche fondamentali e compiendo sforzi notevoli al fine di applicare un modello di economia di mercato;

considerando che la Bulgaria e l'Unione europea hanno firmato un Accordo europeo che instaura una relazione di associazione;

considerando che, con decisione 91/311/CEE<sup>3</sup>, il Consiglio ha autorizzato la concessione di assistenza finanziaria a medio termine a favore della Bulgaria per un importo massimo di 290 milioni di ECU al fine di sostenere la bilancia dei pagamenti di tale paese; che con decisione 92/511/CEE<sup>4</sup>, il Consiglio ha autorizzato la concessione di ulteriore assistenza finanziaria a favore della Bulgaria per un importo massimo di 110 milioni di ECU;

considerando che sono in ogni caso opportune ulteriori misure di adeguamento e di riforma al fine di consentire alla Bulgaria di rafforzare il suo settore finanziario ed accelerare la privatizzazione;

considerando che nell'aprile del 1997 la Bulgaria ha concordato con il Fondo monetario internazionale (FMI) un programma economico sostenuto da un accordo di stand-by;

considerando che le autorità della Bulgaria hanno chiesto assistenza finanziaria agli organismi finanziari internazionali, alla Comunità ed altri donatori bilaterali; che al di là del finanziamento che potrebbe essere fornito dall'FMI e dalla Banca mondiale, resta da finanziare per la durata del programma una somma residua di 550 milioni di USD al fine

---

1

2

3 GU n. L 174 del 03.07.1991, pag. 36

4 GU n. L 317 del 31.10.1992, pag.94

di rafforzare le riserve valutarie del paese e sostenere gli obiettivi che il governo si prefigge di raggiungere con il programma economico;

considerando che la concessione alla Bulgaria di un nuovo prestito a lungo termine è uno strumento atto a sostenere la bilancia dei pagamenti del paese e a rafforzare le sue riserve valutarie;

considerando che è opportuno che il prestito della Comunità sia gestito dalla Commissione;

considerando che per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 235,

DECIDE:

### **Articolo 1**

1. La Comunità concede alla Bulgaria un prestito a lungo termine per un importo massimo di 250 milioni di ECU in conto capitale, per una durata massima di dieci anni, al fine di garantire la sostenibilità della bilancia dei pagamenti e rafforzare la situazione del paese sotto il profilo delle riserve.
2. A tal fine, la Commissione è abilitata all'assunzione di prestiti in nome della Comunità europea per raccogliere i fondi necessari, che verranno messi a disposizione della Bulgaria attraverso la concessione di un prestito alla medesima.
3. Il prestito erogato è gestito dalla Commissione, in stretta consultazione con il comitato monetario, secondo criteri conformi ai termini degli eventuali accordi conclusi fra l'FMI e la Bulgaria.

### **Articolo 2**

1. Previa consultazione del comitato monetario, la Commissione è abilitata a concordare con le autorità della Bulgaria le condizioni di politica economica cui è subordinato il prestito. Queste ultime saranno compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 3.
2. La Commissione verifica ad intervalli regolari, in collaborazione con il comitato monetario ed in stretto coordinamento con l'FMI, che la politica economica della Bulgaria sia conforme agli obiettivi del prestito e che le condizioni cui esso è subordinato siano soddisfatte.

### **Articolo 3**

1. Il prestito è messo a disposizione della Bulgaria in due quote. La prima è svincolata subordinatamente al completamento della prima revisione dell'accordo di stand-by concordato con l'FMI ed alle condizioni di cui all'articolo 2.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, la seconda quota è svincolata almeno un trimestre dopo l'erogazione della prima, subordinatamente ad una soddisfacente attuazione, da parte della Bulgaria, dell'accordo di stand-by.
3. I fondi sono versati alla Banca nazionale bulgara.

#### **Articolo 4**

1. Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito di cui all'articolo 1 comportano valuta identica e gli eventuali cambiamenti di scadenza, rischi di cambio o di tasso d'interesse o altri rischi non sono a carico della Comunità.
2. La Commissione prende le disposizioni necessarie, qualora la Bulgaria decida in tal senso, per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e per consentire l'esercizio di tale facoltà.
3. Su richiesta della Bulgaria, e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso di interesse sui prestiti, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa inizialmente assunti e ad una revisione delle relative condizioni finanziarie. Tali operazioni sono effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non possono comportare un prolungamento della durata media del prestito assunto, né un aumento dell'ammontare, al tasso di cambio corrente, del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.
4. Le spese sostenute dalla Comunità per la conclusione e l'esecuzione dell'operazione di cui alla presente decisione sono a carico della Bulgaria.
5. Il comitato monetario è informato almeno una volta all'anno dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

#### **Articolo 5**

Almeno una volta all'anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

## SCHEMA FINANZIARIA

1. Denominazione dell'azione  
Assistenza macrofinanziaria alla Bulgaria
2. Linea di bilancio  
Linea di bilancio BO-2132: garanzia per prestiti comunitari alla Bulgaria (da costituire tramite un bilancio rettificativo e/o suppletivo)
3. Base giuridica  
Articolo 235 del trattato
4. Descrizione e motivazione dell'azione
  - a) Descrizione dell'azione  
Concessione di un prestito comunitario (da finanziarsi mediante l'assunzione di prestiti da parte della Comunità sui mercati internazionali dei capitali) a favore della Bulgaria per un importo massimo di 250 milioni di ECU destinato a sostenere gli sforzi di adeguamento e di riforma della Bulgaria.
  - b) Motivazione dell'azione  
La sostenibilità dei conti con l'estero della Bulgaria dipende fortemente dall'assistenza finanziaria esterna fornita da fonti ufficiali.
5. Classificazione della spesa  
Obbligatoria
6. Natura della spesa  
Attivazione potenziale della garanzia di bilancio per un debito assunto dalla Comunità allo scopo di finanziare i prestiti.
7. Incidenza finanziaria
  - a) Metodo di calcolo  
Si propone un'iscrizione "per memoria" poiché non è possibile determinare in anticipo l'importo e il momento di un eventuale ricorso a questa linea di bilancio, e poiché si auspica che tale ricorso non debba mai avvenire.
  - b) Incidenza dell'azione sugli stanziamenti di intervento  
La linea di bilancio verrà attivata solo in caso di effettivo ricorso alla garanzia.

c) Finanziamento della spesa di intervento

In caso di eventuale ricorso alla garanzia di bilancio:

- Ricorso al Fondo di garanzia istituito dal regolamento (CE, EURATOM) n. 2728 del Consiglio del 31 ottobre 1994
- Ove le risorse attribuite al Fondo di garanzia non si rivelassero sufficienti, si procederebbe a finanziare i pagamenti supplementari a carico del bilancio mediante storno:
  - degli eventuali importi ancora restanti nella riserva per garanzie
  - degli eventuali pagamenti tardivi al bilancio per i quali sia stata attivata la garanzia di bilancio (ai sensi dell'art. 27, par. 3 del regolamento finanziario).
  - degli importi disponibili nel rispetto del massimale previsto per la categoria 4 delle attuali prospettive finanziarie o relativa redistribuzione.
- Per adempiere ai suoi obblighi, la Commissione può provvedere in via provvisoria al servizio del debito mediante fondi di tesoreria. In tal caso si applica l'articolo 12 del regolamento (CEE, EURATOM) n. 1552/89 del Consiglio del 29 maggio 1989.

8. Misure antifrode previste

I versamenti verranno effettuati direttamente a favore della Banca centrale del paese beneficiario solo dopo che i servizi della Commissione avranno verificato, in consultazione con il Comitato monetario ed in collegamento con i servizi dell'FMI e della Banca Mondiale, l'adeguatezza delle politiche macroeconomiche attuate in tale paese ed il rispetto delle specifiche condizioni connesse all'assistenza in questione.

9. Elementi d'analisi costo-efficacia

a) Giustificazione dell'azione ed obiettivi specifici

Sostenendo l'impegno di riforma macroeconomica del paese beneficiario ed integrando i finanziamenti concessigli dalla comunità internazionale nel contesto del programma concordato con l'FMI, l'assistenza proposta favorirà la transizione del paese in questione verso l'economia di mercato, migliorerà le prospettive di crescita e allevierà la situazione di insofferenza sociale.

b) Controllo e valutazione

La presente assistenza ha carattere macroeconomico; il controllo e la valutazione della stessa sono realizzati nel quadro del programma di adeguamento e di riforma economica sostenuto dall'FMI attualmente messo in atto dal paese beneficiario.

I servizi della Commissione effettueranno il monitoraggio dell'azione sulla base di un opportuno sistema di indicatori macroeconomici e strutturali da stabilire di concerto con le autorità del paese beneficiario. Essi rimarranno inoltre in stretto contatto con i servizi dell'FMI e della Banca Mondiale al fine di beneficiare della valutazione da parte di questi ultimi dei risultati ottenuti dal paese beneficiario sotto il profilo della stabilizzazione e delle riforme.

La proposta di decisione del Consiglio prevede la presentazione al Parlamento europeo ed al Consiglio stesso di una relazione annuale, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente iniziativa.

10. Spese amministrative

La presente azione ha carattere eccezionale e non comporta alcun aumento del personale della Commissione.

**ALLEGATO**

**RISORSE DI BILANCIO NECESSARIE PER GLI ACCANTONAMENTI AL FONDO DI  
GARANZIA NEL 1997 E MARGINE FIGURATIVO NEL QUADRO DELLA RISERVA PER  
PRESTITI E GARANZIE A FAVORE DI PAESI TERZI**

(IN MILIONI DI ECU)

<u>Operazioni</u>	<u>Base di calcolo</u>	<u>Accantonamenti al Fondo<sup>1</sup></u>	<u>Margine di riserva</u>
			329 <sup>2</sup>
<b><u>Operazioni decise<sup>3</sup></u></b>			
<b><u>Assistenza per progetti specifici</u></b>			
BEI/MED	-14	-1,71	330,7
BEI/PVS-ALA	-38	-5,32	336,0
BEI/SUD AFR.	55	8,25	327,8
BEI/Rinnovo mandati <sup>4</sup>	1536,5	230,48	97,3
<b><u>Assistenza- macrofinanziaria</u></b>			
Slovakia (cancellazione)	-130	-18,20	115,5
Belarus (sospensione)	-25	-3,75	119,3
<b><u>Operazioni proposte</u></b>			
<b><u>Assistenza per progetti specifici</u></b>			
BEI/Turchia <sup>5</sup>	105	15,75	103,5
BEI/FYROM <sup>6</sup>	35	5,25	98,3
BEI/Croazia <sup>7</sup>	49	7,35	90,9
<b><u>Assistenza macrofinanziaria</u></b>			
Gorgia, Armenia c, sc opportuno, Tagikistan <sup>8</sup>	170	25,50	65,4
FYROM <sup>9</sup>	40	6,00	59,4
Bulgaria <sup>9</sup>	250	37,50	21,9

<sup>1</sup> Secondo le disposizioni relative agli accantonamenti di cui al regolamento (CE, EURATOM) n° 2728/94 del Consiglio del 31 ottobre 1994. Dopo un primo ricorso al fondo di garanzia e in conformità dell'articolo 5 del regolamento, nel 1995 il tasso di accantonamento per le nuove operazioni è stato portato dal 14% al 15%. Per le nuove operazioni di assistenza macrofinanziaria è previsto un tasso del 15%.

<sup>2</sup> Importo a riserva nel 1997 nelle prospettive finanziarie

<sup>3</sup> Rettifiche degli importi che devono essere stornati al fondo in conformità dell'allegato del Regolamento n° 2728/94 del Consiglio.

<sup>4</sup> Decisione del Consiglio del 14 aprile 1997

<sup>5</sup> Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di un'azione speciale di cooperazione finanziaria a favore della Turchia (COM(95) 389 def.)

<sup>6</sup> Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (COM(96) 533 def. del 25 novembre 1996)

<sup>7</sup> Accordo di Cooperazione CE/Croazia (SEC(95) 180/def.) Negoziati sospesi nell'estate del 1995. Difficilmente l'operazione verrà realizzata nel 1997.

<sup>8</sup> Proposta di decisione del Consiglio (COM(97) 24 def. del 3 febbraio 1997).

<sup>9</sup> Proposta della Commissione



ISSN 0254-1505

COM(97) 234 def.

# DOCUMENTI

IT

01 11

---

N. di catalogo : CB-CO-97-225-IT-C

ISBN 92-78-19802-1

---

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo